



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 89 Reg. Delib.**

**del 24-08-2021**

### OGGETTO:

***BILANCIO CONSOLIDATO 2020. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020.***

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore **16:00**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze. Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

<b>Grison Roberto</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>Rossignoli Fausto</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Assente</b>
<b>Quintarelli Bruno</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Righetti Franca</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
<b>Momi Serena</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Coeli Camilla</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste all'adunanza **CIPOLLARO ROSSELLA** nella sua qualità di **VICE SEGRETARIO GENERALE**.

Constatato legale il numero degli intervenuti **Grison Roberto** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

AREA CONTABILE

SETTORE DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Servizio di Contabilità e Bilancio*

*Assessorato Bilancio*

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2020. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- la Deliberazione Consiliare n. 69 del 30.12.2020 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023, del D.U.P. aggiornato e dei relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2021 ad oggetto: Approvazione Piano esecutivo di gestione e Piano della performance . triennio 2021/2023;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42+e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. Motivazione del provvedimento+con la precisazione che la motivazione del presente provvedimento consiste nell'approvazione degli elenchi Gruppo Amministrazione Pubblica e nell'aggiornamento del perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato per l'anno 2020;

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- l'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- l'art. 151, comma 8 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica:

«1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito

nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata+;

- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.
- il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

RICORDATO che:

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:  
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;  
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;

- I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
  - lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
    - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
      - . totale dell'attivo,
      - . patrimonio netto,
      - . totale dei ricavi caratteristici.
    - o In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
    - o Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.
    - o Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
    - o La percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi caratteristici+ è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei componenti positivi della gestione+ dell'ente+. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
  - b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

DATO ATTO che:

la soglia di irrilevanza relativa derivante da Conto Economico e Stato Patrimoniale 2020 è la seguente:

Parametri	Comune	%	Soglia
Tot. Attivo	43.862.888,28	3	" 1.315.886,65
Tot. Patrimonio Netto	27.069.239,83	3	" 812.077,19
Tot. Ricavi Caratteristici	12.853.865,53	3	" 385.615,97

VISTO quindi:

il prospetto con il quale si è proceduto alla determinazione del perimetro di consolidamento (allegato alla presente deliberazione).

RITENUTO che:

sia necessario approvare con la presente deliberazione:

A) l'elenco del **Gruppo Comune di NEGRAR DI VALPOLICELLA**, come di seguito:

Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione del Comune
ACQUE VERONESI SCARL	società partecipata	2,22 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX ATO)	ente strumentale partecipato	1,89 %
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	ente strumentale partecipato	3,76 %
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRLATERO	ente strumentale partecipato	4,18 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	ente strumentale partecipato	3,704 %

B) l'elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel **perimetro di consolidamento** come di seguito per le sotto riportate motivazioni:

Denominazione	Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento	Metodo di consolidamento
ACQUE VERONESI SCARL	<i>Inclusa</i>	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX ATO)	<i>Inclusa</i>	Proporzionale
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRLATERO	<i>Inclusa</i>	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	<i>Inclusa</i>	Proporzionale

(\*) La Società Acque Veronesi Scarl essendo affidataria diretta di un Servizio Pubblico Locale è sempre rilevante

Ai fini dell'approvazione del Bilancio Consolidato 2020 si ritiene di escludere dal perimetro di consolidamento:

- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI per irrilevanza dei parametri di incidenza;

RILEVATO INOLTRE che la società Acque Veronesi S.c.a.r.l. vanta una partecipazione societaria in Viveracqua s.c.a.r.l. con sede in Verona . Lungadige Galtarossa, 8 . 37133 . P.IVA 04042120230 per una quota di partecipazione pari al 17,39% e che, pertanto LA PARTECIPAZIONE INDIRECTA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NELLA SOCIETA' VIVERACQUA S.C.A.R.L. NON SODDISFA I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2 ( quota partecipazione indiretta pari al 0,39%)

DATO ATTO CHE:

- il pubblico interesse perseguito nel caso specifico consiste nel rispetto dell'adempimento relativo all'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2020, per il successivo proseguo degli adempimenti inerenti il bilancio consolidato entro i termini di legge (**approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 30/09/2021**);
- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di individuare il GAP ed il perimetro di consolidamento;
- sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

VISTO il Decreto Sindacale R.G. 21 del 26/07/2021 di attribuzione alla Dott.ssa Giulia Bronzato, ai sensi del comma 5, art. 30 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03.03.2018, delle funzioni di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, relativamente al Settore Programmazione Finanziaria e Tributi a decorrere dal 16/08/2021 e fino al 31/12/2021;

Con votazione favorevole espressa ai sensi di legge;

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
  - 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:
- l'elenco A, relativo all'individuazione del **Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di NEGRAR DI VALPOLICELLA**, contenuto in premessa;

<i>Elenco A - Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Negrar</i>		
Denominazione	Tipologia della partecipazione	Quota di partecipazione

		partecipazione
ACQUE VERONESI SCARL	Società partecipata a totale capitale pubblico, <i>affidataria SPL in house</i>	2,2200%
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	Ente strumentale partecipato	1,8900%
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	Ente strumentale partecipato	3,7600%
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	Ente strumentale partecipato	4,1800%
CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Ente strumentale partecipato	3,7040%

- **Elenco B**, relativo all'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di NEGRAR DI VALPOLICELLA oggetto di consolidamento (**Perimetro di Consolidamento**), contenuto in premessa.

<i>Elenco B - Enti compresi nel perimetro di consolidamento</i>			
Denominazione	Tipologia della partecipazione	Quota di partecipazione	Motivazione
ACQUE VERONESI SCARL	Società partecipata a totale capitale pubblico, <i>affidataria SPL in house</i>	2,2200%	affidataria diretta di un servizio pubblico locale
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	Ente strumentale partecipato	1,8900%	partecipazione > 1%parametri bilancio >3%
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	Ente strumentale partecipato	3,7040%	partecipazione > 1%parametri bilancio >3%
CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Ente strumentale partecipato	4,1800%	partecipazione > 1%parametri bilancio >3%

3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento ed al Revisore dei Conti di questo Comune;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., per consentire il proseguo degli adempimenti conseguenti in tempo utile per il rispetto del termine di approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2020;

7) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del predetto d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

8) Di dare atto che, a cura del competente Servizio Segreteria, il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 e 26 del D.lgs.33 del 14 marzo 2013 (riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e contestualmente all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni;

9) Di dare atto che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy".

Allegato: \_ PROSPETTO GAP E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2020. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Preso atto del visto del proponente sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l'art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che costituisce allegato della proposta di deliberazione:
  - Prospetto Gap e perimetro di consolidamento.

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**BILANCIO CONSOLIDATO 2020. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020.**

Il Responsabile del procedimento  
F.to *MANTOVANI BARBARA*

L'Assessore proponente  
F.to *Grison Roberto*

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 98 del 24-08-2021  
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**BILANCIO CONSOLIDATO 2020. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020.**

---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

***Favorevole***

*Negrar di Valpolicella, 24-08-2021*

Il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria  
F.to *Giulia Bronzato*

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 98 del 24-08-2021  
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**BILANCIO CONSOLIDATO 2020. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020.**

---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

*Favorevole*

*Negrar di Valpolicella, 24-08-2021*

Il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria  
F.to *Giulia Bronzato*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Grison Roberto

VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to CIPOLLARO ROSSELLA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno  
al

F.to Il Responsabile della pubblicazione

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai  
sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

---

### **NOTE DELLA DELIBERAZIONE**

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar di Valpolicella,

*L'Addetto del Servizio*

---